

## NEL CANTIERE DEL RITO CHE VERRA': L'INAPPELLABILITA' DELLE SENTENZE DI PROSCIoglIMENTO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO NELLE PROPOSTE DI RIFORMA DELLA COMMISSIONE LATTANZI

di Francesco Alvino  
(*Magistrato ordinario*)

SOMMARIO: 1. La proposta della Commissione; 2. La cornice costituzionale; 3. Sospetti -ragionevoli- di (in)costituzionalità; 3.1. Antitetività degli epiloghi di merito e certezza «oltre ogni ragionevole dubbio»: un binomio da ripensare; 3.2. Il riequilibrio dei poteri tra le parti: riflessioni critiche; 3.3. Il totem della ragionevole durata del processo; 4. Variazioni sul tema; La legittimità costituzionale dei limiti all'appello del p.m. nei confronti delle sentenze di condanna e l'apertura all'art. 112 Cost., quale parametro rilevante nel discorso giustificativo delle prerogative di impugnazione della parte pubblica; 5. L'appello quale gravame a critica vincolata.

1. - L'art. 7 dello schema di legge delega elaborato dalla Commissione ministeriale nominata con d.m. 16 marzo 2021 dal Ministro della giustizia e presieduta dal Presidente emerito della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi<sup>1</sup> introduce una profonda revisione del sottosistema delle impugnazioni, e dell'appello in particolare, distante, nella radicalità dell'intervento e nella "intelligenza" di fondo, dalle corrispondenti previsioni della c.d. riforma Bonafede (d.d.l. n. 2435, presentato alla Camera dei deputati il 13 marzo 2020)<sup>2</sup>, che non avevano intaccato la strutturale fisionomia dell'appello, quale mezzo di impugnazione nel merito a critica non vincolata esperibile dalla "parte soccombente".

Con specifico riguardo alla posizione della parte pubblica, la proposta licenziata dalla Commissione prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna e di

---

<sup>1</sup> La *Relazione finale* della Commissione, con le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, del 24.5.2021, è stata pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia il 25.5.2021 (<https://www.gnewsonline.it>), anche attraverso la predisposizione di un'utile griglia di raffronto tra il testo originario e quello "emendato" dalla Commissione.

<sup>2</sup> Cfr., con riguardo all'originario testo della riforma Bonafede e con specifico riferimento alla disciplina delle impugnazioni, A. De Caro, *Riflessioni sulla legittimità costituzionale dell'appello alla vigilia del dibattito parlamentare sulla riforma di parte del processo penale*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it) 2020, n. 2.

proscioglimento (art. 7, comma I, lett. c, dell'articolato), al contempo ammettendo il pubblico ministero -come, del resto, la parte civile- al ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado per «tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.» (art. 7, lett. *h-quinquies*, dell'articolato) e, quindi, di necessità, superando -in una alla stessa eccezionalità del rimedio- le strettoie apprestate dall'art 569 Cpp al ricorso immediato, che, come noto, nel quadro regolamentare attualmente in vigore, non è proponibile -pena la conversione in appello- nei casi previsti dall'art. 606, comma I, lett. d) ed e), Cpp.

La “contrazione” del giudizio che subisce la parte pubblica<sup>3</sup>, alla quale è radicalmente precluso l'accesso alla revisione nel merito della decisione adottata dal primo giudice<sup>4</sup>, discende in prima istanza, nella Relazione che accompagna i lavori della Commissione, «dallo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che promana dall'art. 27, comma 2, Cost. e rende inconcepibile sul piano logico il raggiungimento della certezza processuale, dopo un giudizio di proscioglimento, se non in presenza di vizi di motivazione che escludano la riproponibilità della valutazione alternativa e a seguito di una articolata e problematica rinnovazione istruttoria»<sup>5</sup>; in questa prospettiva, la Commissione ministeriale ha ritenuto sufficiente, a presidiare le ragioni di impugnazione del pubblico ministero, il ricorso per cassazione -il cui spettro cognitivo, peraltro, non sembra subire modifiche- quale «strumento [utile] per attivare un controllo di legalità (sulla corretta applicazione della norma sostanziale), di legittimità (su eventuali *errores in procedendo*) e di razionalità del giudizio di fatto (sulla corretta applicazione delle regole della logica) sulla decisione»<sup>6</sup>. In seconda battuta, a giudizio della Commissione, l'inagibilità dell'appello, da parte del pubblico ministero, concorre a riequilibrare l'egemonia del pubblico ministero in altri segmenti procedurali, e, segnatamente, nella fase investigativa, in ragione degli ampi poteri di acquisizione probatoria -taluni di spiccata intrusività, del tutto inespugnabili dalle parti private- di cui l'organo dispone, al contempo concorrendo ad assicurare la ragionevole durata del processo.

---

<sup>3</sup> Cfr., anche per l'illustrazione delle modifiche e dei raccordi normativi conseguenti alla previsione *de qua*, le puntuali riflessioni di M. Bargis, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega proposto dalla commissione ministeriale*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu) 31 maggio 2021, 5.

<sup>4</sup> Nel testo elaborato dalla Commissione, coerentemente con l'impostazione d'insieme, viene meno anche l'appellabilità, da parte del pubblico ministero -e della parte civile- della sentenza di non luogo a procedere resa ex art. 425 Cpp (art.7, lett. e, dell'articolato).

<sup>5</sup> *Relazione finale*, cit., 36.

<sup>6</sup> *Relazione finale*, cit., 37.

2. - La soluzione della Commissione, oggetto di discussione tra gli stessi commissari a testimonianza della problematicità del tema<sup>7</sup>, manifesta, a giudizio di chi scrive, più di una tensione con i principi costituzionali e, in specie, con il principio della parità delle parti processuali, i cui referenti costituzionali si rinvencono negli artt. 3 e, soprattutto, 111, comma II, Cost. e con la stessa obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 Cost.

Nella elaborazione della giurisprudenza costituzionale, il principio di parità delle armi non comporta necessariamente -e all'evidenza- l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, in quanto la disparità degli interessi e delle istanze di cui, anche alla luce dei precetti costituzionali, le parti stesse sono portatrici, l'una identificandosi in un organo pubblico che agisce nell'esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi, l'altra in un soggetto privato che difende i propri diritti fondamentali, *in primis*, la libertà personale, e, non ultimo, la propria onorabilità, giustifica fisiologici squilibri nelle rispettive prerogative e facoltà processuali, la cui compatibilità costituzionale è assoggettata al rispetto di una duplice condizione: che essi «per un verso, trovino un'adeguata *ratio* giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, risultino comunque contenuti - anche in un'ottica di complessivo riequilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità di segno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui s'innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (si vedano le sentenze n. 115 del 2001 e n. 98 del 1994) - entro i limiti della ragionevolezza»<sup>8</sup>.

La trasposizione di tali coordinate ermeneutiche alla tematica delle impugnazioni ha impegnato la giurisprudenza costituzionale in un laborioso percorso, che, nella premessa di una maggiore disponibilità, da parte del legislatore, delle prerogative riconoscibili al pubblico ministero, quanto all'appello della sentenza di primo grado, rispetto all'imputato, il cui diritto di difesa subirebbe una esiziale mortificazione laddove se ne irrigidisse la capacità di reazione alla sentenza di condanna pronunciata in prime cure, si è dipanato tra i poli segnati dagli scrutini di legittimità di soluzioni legislative che, nell'esperienza di vita del codice di rito, hanno variamente modulato l'ampiezza dei poteri di appello del pubblico ministero, sino a disconoscere, nell'approdo legislativo più radicale, la legittimazione all'appello da parte del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento<sup>9</sup>: l'indubbia affinità tra la soluzione

---

<sup>7</sup> Cfr. M. Bargis, *op. cit.*, 6.

<sup>8</sup> C. cost., 6.2.2007 n. 26; *Id.* 25.7.2007 n. 320; *Id.* 4.3.2020 n. 34.

<sup>9</sup> Il riferimento è, evidentemente, agli artt. 1 e 10 co. 2, l. 20.2.2006 n. 46 - c.d. legge Pecorella.

allora patrocinata dal legislatore e quella licenziata dalla Commissione -in disparte la non confrontabile temperie politica- prospetta naturalmente l'interrogativo in merito alla tenuta costituzionale della limitazione, già allora censurata dal Giudice delle leggi<sup>10</sup> e, ancor prima, dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere della legge 46/2006.

3. - Il monito allora scandito dalla Corte costituzionale risuona quanto mai attuale, nella riproposizione di una modifica della disciplina delle impugnazioni esperibili dalla parte pubblica largamente ispirata a quelle stesse direttrici ideali che avevano animato il disegno riformatore del 2006 e che la Consulta aveva seccamente contrastato, tanto più nella prefigurabile assenza di misure "compensative" a giustificazione dell'amputazione della principale tra le prerogative d'impugnazione del pubblico ministero. Invero, anche allora il principale argomento a conforto della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento -in linea con una parte della dottrina<sup>11</sup> e con i lavori parlamentari- riposava sulla intima contraddittorietà di "verità processuali" antitetiche -l'una nel segno del proscioglimento, l'altra, in appello, nel segno della condanna-, affermate nei due gradi consecutivi del giudizio di merito, asseritamente inconciliabili con lo standard dimostrativo dell'"*oltre ogni ragionevole dubbio*" che la stessa legge 46/2006 introduceva; così come, nel dibattito parlamentare e costituzionale, la sostenibilità della "contrazione" del giudizio sofferta dal pubblico ministero traeva ulteriore alimento nel riequilibrio delle posizioni processuali lungo l'intero *iter* procedurale, da un lato, e dall'altro nell'istanza della ragionevole durata del processo, vanificata dall'esperimento dell'appello ad iniziativa del pubblico ministero<sup>12</sup>.

3.1 - In realtà, come premesso, nessuno degli argomenti allora adottati -ed oggi in larga parte riproposti- manifestava uno spessore critico tale da giustificare l'inabilitazione all'appello del pubblico ministero. L'argomento, in apparenza, di maggiore suggestione correlato alla intrinseca inaffidabilità di esiti giudiziari contrastati, distonici rispetto al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in realtà, si rivela di scarsa consistenza nella misura in cui sembra operare una illimitata ed astratta apertura di credito a beneficio della sentenza di primo grado -si badi, solo se nel segno del proscioglimento- indipendentemente dalla considerazione degli argomenti in effetti posti a base del *decisum*, i soli che possono razionalmente giustificare la

---

<sup>10</sup> Cfr. C. cost., 6.2.2007 cit., in *GiurCos* 2007, 221.

<sup>11</sup> Cfr., per tutti, F. Stella, *Sul divieto per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di assoluzione*, in *CP* 2004, 759; P. Ferrua, *La sentenza costituzionale sull'inappellabilità del proscioglimento e il diritto al "riesame" dell'imputato*, in *DPP* 2007, 611 ss.

<sup>12</sup> In tema, cfr. A. Bargi-A. Gaito, *Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria (a proposito della funzione del p.m. nelle impugnazioni penali)*, in *GiurCos* 2007, 240 ss.

plausibilità o meno della soluzione assolutoria del primo giudice: in altri termini, mutuando le parole della Corte, «la sussistenza o meno della colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio rappresenti la risultante di una valutazione: e la previsione di un secondo grado di giurisdizione di merito trova la sua giustificazione proprio nell'opportunità di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, che non avrebbe senso dunque presupporre esatte»<sup>13</sup>.

In tal senso, del resto, depono l'analisi della casistica giudiziaria che, dall'osservatorio privilegiato della giurisprudenza di legittimità, registra fisiologicamente esiti dissonanti tra i due gradi del giudizio di merito, addossando al giudice che riformi la sentenza assolutoria emessa in prime cure -a testimonianza del rilievo esclusivo che, nel confrontarsi con gli esiti probatori, assume la motivazione addotta dal primo giudice- oneri motivazionali di intensità superiore, tali da restituire l'insostenibilità della conclusione assolutoria del primo giudizio<sup>14</sup>, ed esigendo -in dichiarato accordo al «canone di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio», a testimonianza della conciliabilità tra il ridetto canone e la fisiologica revisione degli esiti del primo giudizio- la rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva da parte del secondo giudice<sup>15</sup>. L'espressa codificazione -ad opera della L. 23 giugno 2017, n. 103, cui si deve la riscrittura dell'art. 603 Cpp<sup>16</sup>- dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria da parte del giudice di appello, in ipotesi di *overturning* della sentenza di proscioglimento, conferma, a livello normativo, la compatibilità tra i canoni epistemici del processo penale e la variabilità degli esiti dei giudizi di merito.

3.2 - Non si profila, del pari, insuperabile l'obiezione all'appellabilità del proscioglimento legata al necessario riequilibrio dei poteri tra le parti, a ideale compensazione del ruolo protagonista della parte pubblica nella fase investigativa: una soluzione radicale, quale prospettata dalla Commissione, invero, sembra esporsi allo stigma già rilevato dalla Corte, che, nel confrontarsi con l'analoga soluzione sperimentata nel 2006, ebbe a concludere «come la menomazione recata dalla

---

<sup>13</sup> C. cost., 6.2.2007, cit. In dottrina, in toni adesivi, cfr., tra gli altri, F. Caprioli, *Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e parità delle armi nel processo penale*, in *GiurCos* 2007, 250 ss.

<sup>14</sup> Cass. 11.7.2019 n. 51898, in *CEDCass.*, m. 278056.

<sup>15</sup> Cass. S.U. 28.4.2016 n. 27620, in *CEDCass.*, m. 267492.

<sup>16</sup> Sulla riforma, cfr. per tutti, H. Belluta-L. Luparia, *La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tra legge e giurisprudenza: punti fermi e non...*, in *Le impugnazioni penali*, a cura di G. Canzio-R. Bricchetti, coord. da A. Marandola, Milano 2019, 345 ss.; G. Caneschi, *La rinnovazione istruttoria in appello dopo la riforma Orlando: una non soluzione ad un problema apparente*, in *RIDPP* 2018, 822 ss.. Cfr. altresì, per i riferimenti alla giurisprudenza sovranazionale, motore primo degli interventi pretori e normativi in materia, L. PRESSACCO, *Una censura ampiamente annunciata: la Corte di Strasburgo condanna l'Italia per il ribaltamento in appello dell'assoluzione senza rinnovazione dell'istruzione dibattimentale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) 12 luglio 2017.

disciplina impugnata ai poteri della parte pubblica, nel confronto con quelli speculari dell'imputato, [eccedesse] il limite di tollerabilità costituzionale, in quanto non sorretta da una ratio adeguata in rapporto al carattere radicale, generale e "unilaterale" della menomazione stessa»<sup>17</sup>.

L'argomento, del resto, non sembra considerare la eterogeneità della posizione delle parti, nel grado di appello, che rappresenta, di per sé, un ragionevole fattore di compensazione a favore dell'imputato: invero, come ricordato, il ribaltamento in appello della sentenza assolutoria pronunciata in primo grado esige l'assolvimento, da parte del secondo giudice, di un onere motivazionale superiore e la rinnovazione della prova dichiarativa, garanzie, l'una e l'altra, ovviamente non operanti a parti invertite. Ma, ancor prima, è lecito dubitare dell'unilateralità stessa dello sbilanciamento della fase investigativa a favore della parte pubblica: l'attribuzione di prerogative investigative al pubblico ministero, è, in realtà, la "reazione" al peculiare atteggiarsi degli oneri probatori e delle facoltà processuali riconosciute alla parti, che, da un lato, addossano al pubblico ministero -in accordo alla presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost.- un *onus probandi* da assolvere in modo da prefigurare l'acquisizione, in sede dibattimentale, di elementi informativi tali da suggellare la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, dall'altro, non contemplanò alcun onere controargomentativo a carico dell'imputato, il quale può riservare alla sede dibattimentale la prospettazione dei propri argomenti difensivi e l'illustrazione di fonti di prova -la cui ricerca è, evidentemente, più agevole, rispetto a quella della controparte, in ragione della "prossimità" al fatto in contestazione-, in potenza tali da disarticolare l'impianto accusatorio pur analiticamente perseguito in sede preliminare. Sembra lecito concludere che la -apparente- sperequazione a favore del pubblico ministero del segmento investigativo trovi adeguata compensazione nell'insieme processuale e non necessiti di quell'ulteriore gradiente di riequilibrio che è rappresentato dall'amputazione della facoltà di appello contro la sentenza di proscioglimento da parte del pubblico ministero.

Infine, appare fortemente opinabile, sul piano della stessa ragionevolezza, la praticabilità di un riequilibrio tra "poste" fortemente eterogenee, perché funzionalmente distanti, quali da un lato i poteri di acquisizione probatoria nella fase investigativa riconosciuti al pubblico ministero utili all'assunzione delle determinazioni relative all'esercizio dell'azione (ex art. 326 Cpp, non toccato dal progetto di riforma) e, dall'altro, le prerogative intese alla contestazione nel merito delle valutazioni operate dal primo giudice all'esito del giudizio e, quindi, nella pienezza delle informazioni acquisite -anche su richiesta dell'imputato- nell'istruzione dibattimentale, *id est* nell'unica sede rilevante ai fini delle acquisizioni probatorie

---

<sup>17</sup> C. cost., 6.2.2007, cit.

utilizzabili in vista della decisione, informazioni che possono anche radicalmente divergere rispetto a quelle degli atti di indagine raccolti dal pubblico ministero<sup>18</sup>.

3.3 - Anche l'argomento che valorizza, nel giustificare l'ablazione del potere di appello avverso la sentenza di assoluzione, il fattore-tempo, nella prospettiva di assicurare la ragionevole durata del processo, non appare risolutivo, atteso che la contrazione dei tempi processuali non può «essere perseguita attraverso la totale soppressione di rilevanti facoltà processuali di una sola delle parti».<sup>19</sup> Né, del resto, può sottacersi come, nella bozza licenziata dalla Commissione, a presidiare e promuovere lo snellimento dei tempi processuali militino previsioni quali l'inasprimento della *regula iuris* sottesa all'udienza preliminare (art. 3 della proposta)<sup>20</sup> da un lato e la previsione di un'archiviazione deflattiva -la cd. archiviazione meritata (art. 3-bis della proposta)- la cui efficacia nell'alleggerimento dei ruoli appare, almeno in chiave previsionale, incomparabilmente superiore rispetto all'appesantimento del carico giudiziario conseguente all'appello del pubblico ministero<sup>21</sup>. In tale prospettiva, ancora, rilevano i

---

<sup>18</sup> Valorizza tale *ratio*, nel censurare l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento emesse all'esito del giudizio abbreviato, C. cost. 25.7. 2007 cit., in *GiurCos* 2007, 3108 ss., che rammenta come, anche nel giudizio abbreviato, a dispetto della cartolarità del rito, la decisione del giudice può approdare a ricostruzioni del fatto totalmente alternative a quelle desumibili dagli atti di indagine, per effetto tanto di integrazioni probatorie officiose, quanto di apporti conoscitivi da parte dell'imputato nell'esercizio delle investigazioni difensive, i cui risultati sono, come noto, pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato (cfr. C. cost. ord. 57/2005): l'argomento, nell'evidenziare la inevitabile "novità" del giudizio sia pur abbreviato rispetto alle acquisizioni della fase investigativa -novità che del resto può anche trarre alimento, pur nell'identità del materiale utilizzabile per la decisione, dalle prospettazioni argomentative illustrate dalla difesa o dall'interrogatorio cui l'imputato si sia sottoposto innanzi al giudice dell'udienza preliminare- ribadisce, a giudizio dello scrivente, l'inconferenza dell'argomento che premia lo squilibrio tra le prerogative della parti, nello snodarsi dell'*iter* procedurale, per fondarvi la compressione delle facoltà di impugnazione dell'una delle parti. Cfr., per una ricognizione dello stato della giurisprudenza costituzionale sul fronte delle impugnazioni all'indomani della legge Pecorella, A. Caputo, *I poteri di impugnazione delle parti: il punto dopo le più recenti pronunce della Corte costituzionale*, in *CP* 2012, 562 ss.

<sup>19</sup> C. cost., 6.2.2007, cit.

<sup>20</sup> Previsione, peraltro, estesa ai procedimenti a citazione diretta, attraverso l'introduzione di un'inedita udienza predibattimentale destinata a sondare la reale consistenza della piattaforma probatoria consolidatasi nel corso delle investigazioni, in linea del resto con la proposta Bonafede: sul punto, P. Ferrua-M. Daniele, *Venti di riforma dell'udienza preliminare e del patteggiamento: un subdolo attacco al processo accusatorio*, in [www.penaleconrtemporaneo.it](http://www.penaleconrtemporaneo.it) 5/2019, 79, nonché, volendo, F. Alvino, *Rifondazione delle "udienze preliminari" e implicazioni di sistema: riflessioni a prima lettura a margine del recente disegno di legge delega di riforma del processo penale*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it) 14 maggio 2020.

<sup>21</sup> Invero, nella valutazione dell'impatto di regolamentazione che accompagnava lo schema originario del d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11, di riforma dell'art. 593 Cpp, si attribuiva all'iniziativa del procuratore della Repubblica l'1,4 per cento degli appelli complessivamente proposti e all'iniziativa del procuratore generale presso la Corte di appello il 4,9 per cento del totale: cfr. V. Aiuti, *La ragionevole inappellabilità delle condanne per il pubblico ministero*, in *RIDPP* 2020, 1138.

criteri che, in ragione di quanto previsto dall'art. 3, lett. h), dell'articolato, il Parlamento, previa interlocuzione con il Consiglio Superiore della Magistratura, è chiamato a predisporre periodicamente per assicurare efficacia e uniformità nell'esercizio dell'azione penale e nella trattazione dei processi, criteri di cui, a valle, gli uffici giudiziari devono tenere conto nell'elaborazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale e nella trattazione dei processi, alla luce della specifica realtà criminale e territoriale, nonché del numero degli affari e delle risorse disponibili: la previsione sembra assecondare una inedita "deflazione organizzativa" che proporzionando la domanda di giustizia alla "capacità di smaltimento" del sistema, è destinata a promuovere e assicurare la sostenibilità del carico giudiziario.

Nel giudizio della Corte, conclusivamente, la sperequazione nelle prerogative delle parti che la riforma del 2006 introduceva, appariva fortemente dissonante rispetto al principio di parità delle parti e non giustificabile alla luce di argomentazioni, di segno contrario -cognitive, "compensative" o acceleratorie- a contrappeso del profondo *vulnus* che la riforma infliggeva alla parità dei contendenti.

4. - L'insegnamento allora impartito dalla Corte costituzionale riecheggia nei tracciati recenti della giurisprudenza costituzionale, in quanto da ultimo ribadito<sup>22</sup> nelle essenziali cadenze argomentative anche in occasione dello scrutinio di legittimità dell'art. 593 Cpp -nel testo novellato ad opera del d.lgs. 11 del 2018, cit.-, censurato, dai giudici rimettenti, nella parte in cui riconosce al pubblico ministero la facoltà di proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna solo se queste abbiano modificato il titolo del reato o abbiano escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabilito una pena di specie diversa rispetto a quella ordinaria propria del reato oggetto dell'imputazione<sup>23</sup>. L'epilogo del giudizio di costituzionalità, nel caso, appare istruttivo, in quanto, nel ratificare la compatibilità costituzionale del mutato assetto delle prerogative di appello del pubblico ministero, illustra, *in vivo*, la concreta estensione dei margini di flessibilità che l'ordinamento costituzionale, informato al principio di parità delle parti, consente al legislatore ordinario con riguardo alla diversificazione delle facoltà di impugnazione nel merito riconosciute alle parti necessarie del processo penale. Invero, nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, la Consulta aveva cura di sottolineare i profili che differenziavano, qualitativamente, la questione oggetto del giudizio rispetto alla

<sup>22</sup> C. cost., 4.3.2020 n. 34, in *GiurCos* 2020, 274 ss.

<sup>23</sup> Sulla modifica normativa, cfr. tra gli altri, G. Spangher, *La deflazione delle impugnazioni (comma 84 lett. f-m l. n. 103/2017)*, in *La riforma penale*, a cura di A. Marandola - T. Bene, Milano 2017, 409; M. Bargis, *Riforma in due fasi per l'appello penale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) 13 giugno 2018, 1 ss.; A. Macchia, *L'assetto del giudizio di appello alla luce delle recenti riforme*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) 11/2018, 1 ss.



questione oggetto della sentenza n. 26 del 2007 e che riconducevano il recente intervento riformatore entro i limiti di esercizio di una responsabilità politico-legislativa non sindacabile in sede di incidente di costituzionalità, perché:

- da un lato, «a differenza [della riforma recata] dalla legge n. 46 del 2006 [...] non sproporzionata rispetto all'obiettivo» di assicurare la ragionevole durata dei processi, riguardando, la preclusione, esclusivamente «sentenze che hanno accolto nell'*an* la domanda di punizione proposta dal pubblico ministero e che non hanno altresì inciso in via significativa sulla prospettazione accusatoria (mutando la qualificazione giuridica del fatto, escludendo aggravanti a effetto speciale o applicando una pena di specie diversa rispetto a quella ordinaria del reato)»,
- dall'altro, neppure latrice di intrinseca irragionevolezza sul piano sistematico, in quanto «diversamente dalla disciplina introdotta dalla legge n. 46 del 2006 [...] l'esclusione dell'appello è riferita alle pronunce che presentano lo scarto meno significativo rispetto alle richieste dell'accusa [...] anziché il contrario»<sup>24</sup>.

E' agevole rilevare come nel più recente pensiero della Corte la giustificazione dei limiti all'appello da parte del pubblico ministero continui a rispondere a quegli stessi parametri di proporzionalità -rispetto ai concorrenti valori costituzionali- e intrinseca ragionevolezza, elaborati dalla precedente giurisprudenza, ai quali è doveroso commisurare la tenuta costituzionale delle contrazioni delle facoltà di impugnazione in astratto prospettabili e incidenti sul principio di parità delle parti.

Appare altrettanto agevole constatare come, nelle cadenze motivazionali della Corte, la verifica della proporzionalità e ragionevolezza delle soluzioni limitative delle prerogative di impugnazione del pubblico ministero debba necessariamente confrontarsi, da un lato, con l'ampiezza delle prerogative riconosciute specularmente alla controparte -e quindi con la divaricazione delle rispettive posizioni processuali, per sondarne la compatibilità con le concorrenti istanze costituzionali che la contrazione dei poteri di appello della parte pubblica assicura (con riguardo alla durata del procedimento e al riequilibrio dei poteri tra le parti)- e dall'altro con la natura dei "temi" sottratti alla sindacabilità nel merito da parte del pubblico ministero.

Con riguardo a tale ultimo profilo, appare di immediata evidenza la non trasponibilità degli argomenti impiegati dalla Corte al tema di cui occupa: lo scarto che la sentenza di proscioglimento segna tra la prospettazione accusatoria e l'epilogo giudiziale, in primo grado, è tanto radicale da vanificare ogni ragionevole tentativo di estenderci le conclusioni che la Corte ha rassegnato con riguardo al tema della inappellabilità delle

---

<sup>24</sup> Cfr. il punto 3.7 del *Considerato in diritto*.

sentenze di condanna, fondate, come detto, sulla considerazione della marginalità dello iato tra la prospettazione accusatoria e la decisione, e sul cui sfondo sembra balenare ben più che l'impressione<sup>25</sup> che a conclusioni diverse la Corte sarebbe giunta laddove la revisione dei poteri di appello del pubblico ministero avesse interessato l'appellabilità delle sentenze di condanna modificative del titolo di reato.

La valorizzazione degli epiloghi di primo grado, e, in specie, la "misura della distanza" tra il *decisum* e l'assunto accusatorio, cristallizzato nel capo d'imputazione, quale parametro rispetto al quale sperimentare la legittimità delle scelte legislative in materia di appello della parte pubblica, sembra aprire una breccia nella cittadella dell'obbligatorietà dell'azione, presidiata dall'art. 112 Cost.: come noto, la più recente giurisprudenza costituzionale ritiene che l'art. 112 Cost. non proietti riflessi di "obbligatorietà", quanto alla previsione di una generalizzata e indistinta facoltà di proposizione dell'atto di appello da parte del pubblico ministero<sup>26</sup>; del resto, è proprio la diversa quotazione costituzionale delle prerogative di impugnazione del pubblico ministero, rispetto a quelle dell'imputato, che hanno condotto la giurisprudenza costituzionale a ratificare soluzioni legislative che, variamente, modulavano le facoltà di appello della parte pubblica<sup>27</sup>. Sia pur non disconoscendo tali approdi, la sentenza evocata sembra rimetterli in discussione: commisurare all'accoglimento -o meno- della pretesa punitiva l'estensione della legittimazione -e dell'interesse- all'appello del pubblico ministero sembra correlare necessariamente la «domanda di punizione» implicita all'esercizio dell'azione penale -presidiata dall'art. 112 Cost.- alla coltivazione, nel secondo grado, della domanda, quale strumento di necessario complemento rispetto a un'azione il cui esito di prime cure può doverosamente interpellare la parte pubblica perché insorga nei confronti della statuizione che non abbia recepito la prospettazione accusatoria; in altri termini, la correlazione che la sentenza istituisce tra la domanda di punizione e la perorazione in secondo grado di quella stessa domanda sembra avallare la conclusione per cui l'accesso all'appello costituisca necessaria proiezione dell'art. 112 Cost., quale norma destinata ad assicurare la perseguibilità dell'imputato, a fronte del non integrale recepimento della ipotesi d'accusa -e dell'indisponibilità dell'oggetto del giudizio-, anche nel secondo grado del

---

<sup>25</sup> Fondata sulla valorizzazione, da parte della Corte, dell'argomento per cui la riforma limita l'impugnazione nel merito, da parte del pubblico ministero, con riguardo alle pronunce che presentano lo scarto meno significativo rispetto all'oggetto dell'imputazione «anziché il contrario».

<sup>26</sup> Cfr., da ultimo, C. cost., 26.2.2020 cit.; in precedenza, di contro, aveva ritenuto l'appello del pubblico ministero provvisto del sigillo dell'art. 112 Cost., C. cost., 17.11.1971 n. 177. Per una recente ricognizione della materia, cfr. A. Barbieri, *L'appello del pubblico ministero tra obbligatorietà dell'azione penale e efficienza giudiziaria*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it) 9/2020, 17 ss.

<sup>27</sup> Cfr., ad es., la ritenuta legittimità costituzionale dell'inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace, trattandosi di preclusione interessante un circoscritto novero di reati, di modesto spessore disvaloriale: C. cost., 30.7.2008 n. 298.

giudizio di merito e nei limiti in cui, evidentemente, il pubblico ministero abbia ragioni di doglianza rispetto alla ricostruzione ed all'apprezzamento del fatto da parte del primo giudice<sup>28</sup>.

5. - Anche con riguardo al raffronto tra i poteri di impugnazione nel merito riconosciuti alle parti, la divaricazione che la riforma mira a introdurre non sembra trovare adeguata ragione di compensazione nelle concorrenti istanze costituzionali: in disparte, come premesso, l'opinabilità di un bilanciamento, sul terreno della cognizione di merito, delle prerogative investigative del pubblico ministero, la proposta rassegnata dalla Commissione Lattanzi sembra mutuare gli stessi profili di sproporzione già censurati dal Giudice delle leggi nel 2007 e ribaditi nel 2020, in ragione della radicalità dell'intervento ablativo in danno del -solo- pubblico ministero nei confronti delle sentenze rispetto alle quali l'interesse alla revisione nel merito della parte pubblica è massimo<sup>29</sup>. In tale prospettiva, la preannunciata revisione delle "regole di ingaggio" dell'appello dell'imputato nei confronti delle sentenze di condanna, che autorevole dottrina ritiene ragionevolmente compensative dell'espropriazione dell'appello che subisce il pubblico ministero<sup>30</sup>, non appare, ad avviso di chi scrive, risolutiva ai fini della tenuta costituzionale della riforma. Invero, la trasformazione dell'appello dell'imputato in un mezzo di gravame a critica vincolata -in ciò avvicinandosi al ricorso per cassazione- e la prefigurazione normativa -affidata al legislatore delegato- dei motivi di impugnazione costituiscono soluzioni che non sembrano minare, nella sostanza, l'ampiezza del sindacato esercitabile dalla parte privata nei confronti della decisione ma a disciplinare le "escursioni" del giudice *ad quem* al di là del motivo di gravame o a disciplinare l'esercizio del potere di impugnazione; invero, l'illustrazione, da parte del futuro legislatore, dei motivi di appello fruibili dall'imputato, non potrà non contemplare necessariamente motivi di

---

<sup>28</sup> La discrezionalità rimessa al pubblico ministero confuta l'argomento, ricorrente, in nome del quale se all'impugnazione della parte pubblica fosse riconosciuta copertura costituzionale ex art. 112 Cost., il pubblico ministero sarebbe tenuto a proporre appello indiscriminatamente avverso qualsiasi sentenza di primo grado - con gli intuibili riflessi, quanto ai temi contigui dell'acquiescenza alla sentenza o alla rinuncia all'appello-; in realtà, al pubblico ministero compete una discrezionalità tecnica che, come può orientarlo verso l'inazione -a dispetto dell'obbligatorietà dell'azione- può e deve orientarlo anche nelle determinazioni relative all'impugnazione: cfr. sul punto, M. Ceresa Gastaldo, *I limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento: discutibili giustificazioni e gravi problemi di costituzionalità*, in CP 2007, 840 ss.; A. Barbieri, *L'appello del pubblico ministero*, cit., 22; G. CIANI, *Il doppio grado del giudizio di merito: ambito e limiti*, in CP 2007, 1402 s.

<sup>29</sup> Non a caso la migliore dottrina legge, nella pronuncia resa in riferimento all'art. 593 Cpp, una rinnovata declinazione dell'interesse all'impugnazione da parte del pubblico ministero, dal cui orizzonte svanisce la legittimazione a dolersi, in un secondo grado di merito, di una commisurazione asseritamente inadeguata del trattamento sanzionatorio, a fronte di una decisione che abbia comunque riconosciuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria: A. MARANDOLA, *Non è illegittima la preclusione per il pubblico ministero di contestare, in appello, il trattamento sanzionatorio stabilito nella sentenza di condanna*, in GiurCos 2020, 290 ss.

<sup>30</sup> Cfr. M. Bargis, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali*, cit., 6

revisione nel merito della decisione assunta dal primo giudice, altrimenti riducendosi l'appello a sbiadito clone del ricorso per cassazione. In tale ottica, l'ablazione, in danno del pubblico ministero, dell'unica sede di impugnazione nel merito del proscioglimento sembra prefigurare un'irragionevole disparità riconducibile, nella dissimetria che introduce -peraltro, di indifferenziata applicazione, essendo destinata ad operare con riguardo a ogni fattispecie di reato-, ad un improprio governo del principio di parità delle parti e quindi censurabile, in linea con l'elaborazione della giurisprudenza costituzionale stratificatasi sul punto, sul piano della stessa legittimità costituzionale.

L'irragionevolezza della previsione, del resto, appare manifesta laddove si consideri che la decisione di prime cure rappresenta la prima -e unica- occasione di contatto, per le parti, con la ricostruzione del fatto -e degli apporti probatori- da parte del giudice investito della cognizione del merito, sì che la inappellabilità della decisione priva, di fatto, il pubblico ministero, a differenza dell'imputato, dell'unica e efficace sede di contestazione dell'esperimento ricostruttivo del fatto operato dal primo giudice.

In tale prospettiva, di contro, sembra apprezzabile la soluzione della Commissione di disciplinare l'appello quale gravame a critica vincolata: la soluzione, invero, laddove si raccordasse -coerentemente rispetto alla *ratio* che la ispira- alla riformulazione della regola codificata dall'art. 597, comma I, Cpp -disposizione a mente della quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti- preverrebbe sviluppi "imprevedibili" da parte del giudice d'appello che, investito della piena cognizione del merito sia pure limitatamente ai punti toccati dai motivi<sup>31</sup>, espone l'impugnante ad una rivisitazione del merito della regudicanda distante dalla ricostruzione della sentenza di prime cure e "fuori fuoco" rispetto alla doglianza della parte, e censurabile esclusivamente in sede di legittimità. Sotto questo profilo, la soluzione prospettata verrebbe a ridimensionare le criticità che autorevole dottrina tradizionalmente ravvisa nella inflizione di una condanna da parte del secondo giudice, in riforma dell'assoluzione del primo giudice, criticità correlabili alla indisponibilità, per l'imputato, di una successiva sede di contestazione nel merito della condanna inflitta in seconde cure<sup>32</sup>: il confinamento della cognizione del secondo giudice entro il motivo enunciato dalla parte impugnante, invero, rappresenta una soluzione atta a garantire e a "imbrigliare" il contraddittorio tra le parti sul punto e a "costringere" il giudice dell'impugnazione a confrontarsi esclusivamente con le argomentazioni opposte dalle parti. Potrebbe, sul punto, non apparire irragionevole una diversificazione nella

<sup>31</sup> Sul punto, cfr. Cass. S.U. 27.10.2016 -dep. 22.2.2017 n. 8825, in *CEDCass.*, m. 268822.

<sup>32</sup> Cfr. per tutti P. Ferrua, *La sentenza costituzionale sull'inappellabilità*, cit.

disciplina delle impugnazioni, limitando il vincolo al secondo giudice alle sole impugnazioni proposte dal pubblico ministero, e invece, mantenendo l'attuale assetto disciplinare quanto alle impugnazioni proposte dall'imputato, in modo da consentire al secondo giudice di spaziare all'interno del punto oggetto di contestazione a favore della parte indipendentemente dall'accoglimento o dalla fondatezza dello specifico motivo opposto dall'impugnante.

# ILP